

COMUNE DI SEREGNO

(Provincia di Milano)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI DELLA “SCUOLA PRIMARIA SPECIALE” G. RODARI DI SEREGNO.

VISTO:

- **il Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616** *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.”*;
- **la Legge 23 dicembre 1978, n. 833** *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- **la Legge Regionale della Lombardia 20 marzo 1980, n. 31** *“Diritto allo studio - Norme di attuazione” e successive modificazioni*;
- **la Legge Regionale della Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1** *“Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”*;
- **la Legge 5 febbraio 1992, n. 104** *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni*;
- **il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*,
- **il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275** *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”*;
- **la Legge 10 marzo 2000, n. 62** *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.”*;
- **la Legge 8 novembre 2000, n. 328** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” art. 14*;
- **il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185** *“Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289”*

RICHIAMATO altresì il **“Protocollo d'intesa tra Scuola, Enti Locali, Azienda Ospedaliera S. Gerardo e ASL 3 di Monza, in materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili”**, sottoscritto in data 24/12/2002;

PREMESSO CHE

a) da anni è in funzione nel territorio comunale di Seregno una “**Scuola Primaria Speciale**”, ora annessa all’Istituto Comprensivo Statale “G. Rodari”, riservata ad alunni portatori di disabilità psico-fisiche con certificazione sanitaria rilasciata:

- dalle U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza) competente per territorio e facente capo all’Azienda Ospedaliera territoriale;
- dagli Enti accreditati autorizzati dalla Regione Lombardia sulla base della L.R. n. 31 dell’11.7.1997;
- dagli Enti privati, previa convalida da parte delle U.O.N.P.I.A. territorialmente competenti,

ed affetti da gravi minorazioni fisiche, neuropsichiche e sensoriali da qualunque causa dipendenti, che non consentono l’inserimento ed una efficace integrazione nelle scuole/classi comuni;

b) nell’ambito delle classi della “Scuola Primaria Speciale” sono erogate prestazioni dirette a promuovere il benessere dei minori, finalizzate all’autodeterminazione e ad orientare il progetto di vita adulta attraverso l’attivazione di risorse umane e sociali, anche avvalendosi di un significativo lavoro di rete ed in armonia con le norme sull’istruzione obbligatoria e con quelle dell’integrazione scolastica, ai sensi della legge quadro 5/2/1992 n. 104 (art. 12,13,14) sull’integrazione dei soggetti con disabilità grave e/o complessa;

c) la “Scuola Primaria Speciale” è strutturalmente ubicata in un padiglione dell’edificio della Scuola Primaria “G. Rodari” di Seregno, sita in Via Pacini n. 71, dotata di ogni attrezzatura e caratteristica prevista dalle vigenti normative regionali, appositamente creata per offrire una modularità di spazi e favorire una particolare flessibilità organizzativa e didattica;

d) la “Scuola Primaria Speciale” si caratterizza da anni:

- 1) come offerta educativa qualificata da un elevato grado di professionalità e qualità, in quanto pienamente rispondente ai bisogni specifici degli utenti disabili e delle loro famiglie;
- 2) per essere aperta al territorio, in quanto accoglie minori disabili provenienti da diversi Comuni sul cui territorio non è presente un analogo servizio.

DATO ATTO CHE

il riconoscimento di questa realtà educativa, è stata sancita con la stipula di una apposita **Convenzione tra il Comune di Seregno, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e l'Istituto Comprensivo G. Rodari di Seregno**, chiamati a garantire funzionalità ed efficacia delle prestazioni, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche e materiali, come stabilito dal legislatore nazionale e regionale, dando piena realizzazione e visibilità ad un complesso lavoro sinergico in atto tra i suddetti Enti;

RILEVATO CHE

con la suddetta convenzione sono state inoltre definite;

- a) le modalità di funzionamento della Scuola Primaria Speciale con lo scopo di dare continuità all'azione educativa e realizzare l'effettiva complementarietà degli interventi di sostegno per l'integrazione scolastica e per lo sviluppo/mantenimento delle autonomie di base, indicando le competenze e le risorse messe a disposizione da ciascun Ente;
- b) le modalità di accesso dell'utenza e di compartecipazione finanziaria in capo ai Comuni di Residenza degli alunni ammessi alla frequenza, rinviando a specifici e successivi atti la regolamentazione del ripiano dei costi sostenuti dal Comune di Seregno durante l'anno scolastico, mediante stipula di apposita convenzione tra i Comuni interessati;

VISTA la "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SEREGNO, L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATATE "G. RODARI" PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "SCUOLA PRIMARIA SPECIALE" PER MINORI CON DISABILITA' FISIO-PSICHICHE GRAVI.";

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di settembre in Seregno, nel Palazzo comunale,

TRA

- Ing. Carlo Santambrogio, nato a Desio il 23.08.1952., domiciliato per la funzione presso la sede del COMUNE DI SEREGNO (C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968), Piazza Martiri della Libertà n. 1, che rappresenta ai sensi del Decreto L.gs n.267 del 18/6/2000 in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona;

E

- Dott. Dario Mazzotti, nato a Sesto San Giovanni il 08.11.1959, domiciliato per la funzione presso sede del COMUNE DI CASATENOVO.(C.F e P.I. 00631280138.), Piazza Repubblica n. 7, che rappresenta ai sensi del Decreto L.gs n.267 del 18/6/2000 in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso alla SCUOLA PRIMARIA SPECIALE “G. Rodari” di Seregno ed ai servizi connessi alla frequenza, nonché il concorso economico alla sue spese di gestione.
3. Il successivo articolo 11 disciplina l’accesso al CENTRO ESTIVO della Scuola Primaria Speciale e le modalità di compartecipazione economica alle sue spese di gestione.

Art. 2

1. La “SCUOLA PRIMARIA SPECIALE” in considerazione degli spazi appositamente destinati, può accogliere fino ad un massimo di n. 27 (ventisette) alunni in situazione di disabilità grave, organizzati, di norma, in n. 9 (nove) classi a tempo pieno.
2. La frequenza alle classi della Scuola Primaria Speciale è garantita di norma per 9 (nove) anni e/o fino al compimento del sedicesimo anno di età, ai sensi della vigente normativa.
3. L’accesso ai posti disponibili avviene mediante presentazione di formale domanda di iscrizione alla Scuola da parte dell’esercente la potestà genitoriale del minore, cui fa seguito la formulazione di specifica graduatoria redatta dall’Istituzione Scolastica, con precedenza agli alunni residenti a Seregno.
4. L’ iter scolastico e formativo è fondato sulla redazione annuale del P.E.I. (piano educativo individualizzato), redatto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. del 24.02.1994, alla cui stesura collaborano i docenti, il coordinatore, gli specialisti, i genitori dell’alunno disabile.
5. La Scuola Primaria Speciale sul piano didattico-funzionale è parte integrante dell’Istituto Scolastico, cui compete, nell’ambito dell’autonomia sancita dalla Legge 15/3/1997 n. 59 e dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998, la definizione della propria identità organizzativa (definizione dell’organigramma interno che contempli ruoli e competenze,

calendario scolastico, orario delle lezioni, di ingresso ed uscita degli alunni ed eventuali autorizzazioni in deroga, nonché ogni altra funzione tecnica ed amministrativa attribuita da leggi e regolamenti), come esplicitato negli atti formali (Piano dell'offerta Formativa, Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto) qui integralmente richiamati.

Art. 3

1. La Scuola Primaria Speciale utilizza per la realizzazione delle proprie attività, gli spazi dedicati presso la sede di Via Pacini 71 ed articolati in
 - Aule didattiche
 - Aule laboratorio
 - Servizi igienici
 - Refettorio
 - Uffici amministrativi
 - Locali disimpegno - deposito – spogliatoio.
2. Gli ambienti sono di proprietà del Comune di Seregno che ne cura l'adeguamento agli standard previsti dalle norme vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza, nonché procede alla manutenzione degli stessi.
3. Gli spazi destinati alle attività didattiche e complementari (progetti specifici: es. psicomotricità, musicoterapia, ecc.) sono dotati di arredi ed attrezzature realizzate con materiali idonei alla tipologia di utenza.
4. Al Comune di Seregno spettano tutti gli oneri relativi all'assolvimento delle norme previste dalla normativa di cui al D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alla efficienza, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. Il Comune stipula idonei contratti di assicurazione per la responsabilità civile e per rischi contro incendio di fabbricati. Il Dirigente Scolastico nella sua veste di Datore di Lavoro è responsabile degli adempimenti di propria competenza, previsti dalla normativa citata.
5. Sono altresì di competenza del Comune di Seregno gli oneri relativi all'allacciamento, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici nonché il pagamento dei relativi consumi, direttamente o per il tramite della scuola previo trasferimento di un fondo adeguato;

6. Sono compresi tra i consumi a carico del Comune quelli relativi alle utenze telefoniche per i servizi amministrativi e/o finalizzate all'attività didattica, E' compito dell'Istituto Comprensivo assicurare il principio della buona amministrazione con il corretto utilizzo di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di evitarne un utilizzo improprio.

Art. 4

1. Gli **standards minimi** di carattere organizzativo per il corretto funzionamento della Scuola Primaria Speciale in proporzione al numero massimo di 27 alunni disabili iscritti, condivisi con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e l'Istituto Comprensivo G. Rodari, sono individuati dai seguenti parametri,
- n. 2 Docenti statali per classe, per 24 ore settimanali ciascuno;
 - n. 2 (di cui 1 con funzioni amministrative) operatori ATA statali, per 36 ore settimanali ciascuno;
 - n. 1 Psicologa Coordinatrice per 24 ore settimanali, con onere sostenuto del Comune di Seregno;
 - n. 1 Ausiliario Socio Assistenziale(ASA) ogni 5 alunni a tempo pieno, con onere sostenuto del Comune di Seregno;
2. Le risorse, umane, strumentali e finanziarie destinate dall'USP (Ufficio Scolastico Provinciale) e dal Comune di Seregno alla Scuola Primaria Speciale sono gestite dal Dirigente Scolastico con spirito di integrazione, secondo criteri di flessibilità, efficienza ed efficacia, avvalendosi della collaborazione Tecnica ed organizzativa della Psicologa Coordinatrice.
3. Durante la frequenza scolastica, al personale docente farà capo la responsabilità degli utenti. Oltre alla normale copertura assicurativa per infortuni, l'Istituzione Scolastica potrà stipulare polizze integrative aggiuntive i cui oneri saranno a carico dei genitori degli utenti.

Art. 5

1. Gli insegnanti svolgono la loro attività in piena coesione con l'azione educativa dell'Istituto, in collaborazione con l'attività svolta dai servizi specialistici e dalle Aziende Ospedaliere di riferimento dei singoli alunni disabili e partecipano alle riunioni con gli esperti sanitari.

2. I Servizi Sociali Comunali referenti dei singoli casi collaborano attivamente con tutti i soggetti istituzionali coinvolti a supporto della famiglia nell'interesse prioritario del minore.
3. Si riconosce altresì ai genitori degli alunni della Scuola Primaria Speciale, il ruolo attivo nella progettazione, nel concordare e definire gli obiettivi del programma di intervento, nel realizzare la continuità e la complementarietà del lavoro scuola/famiglia ed ogni altra attività sinergica finalizzata al benessere psico-fisico dei loro figli.

Art. 6

1. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano sulla base delle proprie disponibilità finanziarie assegna all'Istituto Scolastico risorse finanziarie per l'acquisto dei sussidi didattici e del materiale di consumo occorrenti allo specifico funzionamento della Scuola Primaria Speciale. Le attrezzature e i sussidi didattici di cui sopra costituiscono dotazione della scuola e restano di proprietà dell'Istituto Scolastico.
2. Le risorse finanziarie assegnate alle Scuole-Snodo Territoriali per l'Handicap sono destinate, con criteri definiti dagli organismi preposti operanti nelle Scuole-snodo, anche alla Scuola Primaria Speciale.
3. Le risorse individuate dal presente articolo non costituiscono onere per i Comuni di residenza degli alunni frequentanti la Scuola Primaria Speciale.

Art. 7

1. Per garantire omogeneità ed efficacia delle prestazioni, gli oneri necessari a garantire il corretto funzionamento della Scuola Primaria Speciale sono assunti in via anticipata dal Comune di Seregno anche per gli alunni provenienti da Comuni diversi, come specificato al successivo articolo 9.
2. L'ammissione degli alunni alla Scuola Primaria Speciale è subordinata all'impegno formale da parte del Comune di Residenza dell'alunno al rimborso al Comune di Seregno dei oneri sostenuti per garantire il funzionamento della stessa, da perfezionarsi mediante stipula della presente convenzione.
3. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, in forza dell'accordo sottoscritto con l'USP di Milano ed il Comune di Seregno, informerà le famiglie richiedenti della documentazione richiesta e delle procedure previste, e procederà all'iscrizione dell'alunno

proveniente da altro Comune solo dopo aver acquisito agli atti l'impegno formale all'assunzione degli oneri di cui al precedente comma.

4. Al termine delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico formula la graduatoria e ne dà comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Seregno per l'attivazione da parte di quest'ultimo dei conseguenti atti formali con i Comuni interessati.

Art. 8

1. Il Comune di Seregno garantisce alla Scuola Primaria Speciale con proprie risorse di Bilancio, indipendentemente dalla provenienza territoriale degli alunni destinatari, il "Servizio Integrativo di assistenza ad personam" necessario alla realizzazione dei P.E.I, procedendo a successivo riparto dei costi ai sensi del seguente art. 9, punto f)
2. Il suddetto servizio è assicurato mediante personale Ausiliario Socio-Assistenziale con i compiti di cui all'Allegato A) nel rispetto degli standards minimi declinati al precedente articolo 4, comma 1, ed articolato in modo da dare piena copertura assistenziale nell'orario di funzionamento delle lezioni.
3. Il Servizio Integrativo si avvale altresì della supervisione tecnica da parte di personale in possesso di idonei requisiti (laurea in psicologia od equipollente) con funzioni anche di coordinamento, come meglio descritte nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto degli standards minimi declinati al precedente art. 4, comma 1.
4. Il Comune di Seregno, nell'ambito del Diritto allo Studio riconosce altresì per la realizzazione delle attività complementari rivolte agli alunni della Scuola Primaria Speciale una quota annua minima quantificata in € 700,00.= per minore iscritto, con obbligo di rendiconto da parte della scuola stessa.
5. Ulteriori e specifici interventi di sostegno (educativo, assistenziale, assistenza specialistica) eventualmente previste dal P.E.I sulla base della diagnosi funzionale per un singolo alunno, dovranno essere attivati e finanziati dal Comune di residenza dell'utente stesso, in raccordo con il Dirigente Scolastico, senza riparto dei relativi oneri.
6. L'acquisto di specifici ausili, attrezzature o arredi finalizzati ad uso personale ed esclusivo del singolo utente sono altresì da intendersi a carico del Comune di residenza dell'utente

stesso o della famiglia se finanziabili da specifici Bandi per l'erogazione di contributi a carico dei fondi nazionali e/o regionali.

Art. 9

1. Il Comune di Seregno procede entro il 30 giugno di ciascun anno ad una stima dei costi da attribuirsi per l'anno scolastico successivo, con il conseguente riparto degli oneri, quantificati in base al numero degli iscritti.
2. Concorrono di norma alla determinazione dell'onere complessivo, le seguenti voci di spesa:
 - a) il 16% del valore dell'ammortamento annuo dell'immobile (quota volumetrica destinata alla Scuola Speciale = 952,68mc/5.970mc), in quanto bene demaniale in uso alla Scuola Primaria Speciale, di proprietà del Comune di Seregno: detto valore, calcolato con un'aliquota di ammortamento pari al 3% annuo, sarà oggetto di revisione/aggiornamento annuale a cura dell'Ufficio Ragioneria;
 - b) il valore dell'ammortamento degli arredi e delle attrezzature, pari al 10% del loro costo di acquisto;
 - c) la manutenzione ordinaria dello stabile, riferibile agli spazi destinati alla Scuola Primaria Speciale, la cui entità è determinata annualmente in base ai costi sostenuti e documentati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) il riscaldamento e l'energia elettrica (appalto calore e consumi in rapporto alla volumetria -3.600mc/19.530mc): l'entità della spesa è determinata annualmente in base ai costi sostenuti e documentati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - e) i consumi di acqua in misura fissa forfettaria di €300,00 per anno;
 - f) il "Servizio Integrativo di Assistenza ad Personam" di cui all'articolo 8 comma 1, ivi compresa la funzione di coordinamento psico-pedagogico indicata al comma 3 del medesimo articolo: il Comune di Seregno organizza tale servizio avvalendosi di ditte qualificate cui viene affidata la gestione mediante gara di evidenza pubblica;
 - g) le spese per attività didattica (incarichi professionali per la realizzazione di specifici progetti e/o attività, materiale di consumo, attrezzature ecc.) nel limite della quota pro capite indicata all'articolo 8 comma 4;

- h) oneri riflessi per costi di gestione e amministrativi (ivi compresi i costi telefonici) in misura fissa del 5% del totale;
- i) servizio mensa del personale (al netto dell'eventuale rimborso dal parte dell'USP);
- e quant'altro si ritenga opportuno secondo le attuali modalità organizzative e gestionali a garantire il corretto funzionamento della scuola.
3. Non concorrono al riparto le voci di spesa relative a:
- **Servizio Mensa:** l'intero costo pasto sostenuto dal Comune di Seregno sarà addebitato al Comune di residenza dell'alunno in base all'effettivo utilizzo;
 - **Servizio Trasporto** attivato direttamente da ciascun Comune che vi provvedere con proprie risorse strumentali e con oneri a proprio carico;
 - **Cedole Librarie:** tale onere, posto a carico dei Comuni di residenza degli alunni con le modalità che verranno successivamente definite, è convenzionalmente individuato nel maggior importo previsto di anno in anno dai relativi Decreti Ministeriali, al fine di consentire alla scuola la miglior scelta didattica.
4. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione provvede all'eventuale recupero di quote di partecipazione ai costi dei servizi a carico delle famiglie degli alunni in virtù dei propri regolamenti, comunque esonerando in Comune di Seregno da qualsiasi attività al riguardo.

Art. 10

1. Con l'impegno formale all'atto dell'iscrizione di cui al precedente art. 7, il Comune di residenza dell'alunno iscritto alla Scuola Primaria Speciale accetta integralmente quanto normato dalla presente convenzione, dando atto che gli oneri previsti a tale data devono intendersi contabilmente riferiti all'ultima previsione di spesa disponibile redatta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Seregno e relativi all'anno scolastico in corso.
2. La formalizzazione della relativa convenzione con i Comuni dei nuovi iscritti dovrà comunque avvenire entro il 30 settembre dell'anno scolastico di ingresso.
3. Il Comune di residenza dell'alunno, per ciascun anno scolastico, verserà a titolo di acconto:
 - **entro il 31 ottobre = 1^ acconto corrispondente al 50%** della somma prevista sulla base del preventivo redatto al 30 giugno, di cui all'art. 9 comma 1.
 - **entro il 31 gennaio successivo = 2^ acconto corrispondente al 30%** della somma prevista sulla base del preventivo redatto al 30 giugno, di cui all'art. 9 comma 1.
4. **Entro il 30 settembre** di ogni anno il Comune di Seregno trasmetterà al Comune di residenza dell'alunno:

- a) la rendicontazione dei costi dell'anno scolastico precedente ed il relativo **Piano di Riparto** definito in base al numero degli iscritti, attribuendo a ciascun Comune la quota proporzionale al numero di iscritti residenti nel proprio Comune;
 - b) l'entità dell'eventuale **conguaglio**, da saldarsi, se a debito, entro il successivo **31 dicembre**.
5. L'eventuale saldo "a credito" verrà portato in deduzione sul primo acconto successivo dovuto; il Comune di Seregno provvederà altrimenti al rimborso delle quote eccedenti entro il successivo 31 dicembre.

Art. 11

1. Il Comune di Seregno organizza, per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria Speciale, un apposito Centro Estivo (CRDH), normato ai sensi della Legge Regionale n. 1/1986 e successive modifiche ed integrazioni, istituito annualmente ed autorizzato al funzionamento presso la sede della Scuola G. Rodari in Via Pacini 71, della durata di 5 settimane nei mesi di giugno e luglio al termine del normale periodo di funzionamento della scuola.
2. L'adesione a tale iniziativa è facoltativa, slegata dalla normale attività didattica, e riservata specificatamente agli alunni che hanno frequentato l'anno scolastico.
3. Il servizio verrà attivato dal Comune di Seregno, che se ne assume la piena responsabilità organizzativa e gestionale, avvalendosi di una Ditta qualificata, solo in presenza di almeno 15 iscrizioni, salvo eventuali deroghe disposte dall'Amministrazione Comunale.
4. Gli standard minimi individuati per il corretto funzionamento del Centro Estivo prevedono la presenza di 1 Coordinatore, di Educatori professionali in rapporto 1:3 e di Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) in rapporto 1:4. Situazioni di maggior gravità tali da richiedere un rapporto educatore e/o ASA:utente più elevato potranno essere garantite con oneri a totale carico del Comune di residenza dell'alunno.
5. Il Comune di Seregno metterà a disposizione risorse economiche e strumentali per la realizzazione delle attività educative e ludiche e per garantire attività di cura e assistenza adatte al minore con grave disabilità, da definirsi in sede di progettazione annuale.
6. Il Comune di Seregno definisce le modalità ed i tempi di iscrizione, le condizioni di accesso, fornisce una previsione orientativa dei costi (calcolati in funzione dello standard minimo di 15 iscritti) ed informa i Comuni convenzionati ai fini della valutazione dell'opportunità e possibilità di iscrivere i propri residenti al Centro Estivo.
7. I Comuni, verificato l'interesse delle famiglie, formalizzano al Comune di Seregno, nel termine previsto, la propria adesione, il periodo di frequenza e l'impegno a sostenere direttamente tutti i relativi oneri, dovuti anche in caso di assenza non programmata.

8. Concorrono alla definizione degli oneri del Centro Estivo, interamente anticipati dal Comune di Seregno e da ripartire, al termine dell'iniziativa, tra i Comuni aderenti al netto di eventuali entrate derivanti da specifici finanziamenti regionali, le seguenti voci di spesa:
 - Servizio educativo e assistenziale, ivi comprese le funzioni di coordinamento;
 - Acquisto di beni e servizi per le attività ludico/ricreative e per la gestione del Centro Estivo.
9. Il pagamento della quota di partecipazione definita a consuntivo, dovrà avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
10. Sono interamente imputati ai Comuni di residenza gli oneri relativi al servizio mensa, preventivamente sostenuti dal Comune di Seregno. Non concorrono altresì al riparto le spese relative al servizio trasporto da e per raggiungere il Centro Estivo, che dovrà essere assicurato da ciascun Comune con propri mezzi e/o risorse.
11. Eventuali forme di partecipazione dell'utenza ai costi del servizio derivanti da specifici regolamenti, saranno gestite e rimosse direttamente dai singoli Comuni, comunque esonerando il Comune di Seregno da qualsiasi attività al riguardo.

Art. 12

1. Il presente accordo entra in vigore con decorrenza dall'anno scolastico 2011/2012 ed avrà validità per n. 3 anni (tre) anni scolastici, e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti per un ulteriore triennio.
2. Per ciascun Ente aderente la presente convenzione avrà effetto in relazione e limitatamente alla frequenza della Scuola Primaria Speciale di alunni residenti nel proprio Comune.
3. Il Comune che ha aderito alla presente convenzione si considera impegnato per tutto il periodo di validità, all'assunzione degli oneri relativi a ciascun alunno residente nel proprio territorio, senza ulteriori formalità, se non quanto precisato al precedente art. 7 comma 2, da rinnovarsi annualmente all'atto dell'iscrizione.
4. Eventuali modifiche dovranno essere formalmente comunicate dalla parte proponente agli altri firmatari del presente accordo a mezzo R.R., almeno tre mesi prima della conclusione di ciascun anno scolastico.
5. Qualsiasi spesa inerente la presente convenzione, compresi i diritti, i bolli, le registrazioni ecc., sarà a carico dei comuni aderenti.

6. Il Tribunale di Monza è competente per tutte le eventuali controversie ai patti convenuti non diversamente componibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il _____

Per

IL COMUNE DI

Per

IL COMUNE DI SEREGNO

ALLEGATO A)

DEFINIZIONE DEL “SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA AD PERSONAM”

Il servizio è espletato mediante l’impiego di personale con la qualifica professionale di **AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE**, in possesso del relativo attestato Regionale A.S.A. conseguito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale IV/1267 del 28/2/1989.

Funzioni proprie dell’operatore ASA:

- Assistenza diretta alla persona relativamente all’igiene personale;
- Collaborazione nel settore dell’educazione alla salute;
- Collaborazione con le insegnanti durante le attività educative programmate dalla scuola;
- Collaborazione con le insegnanti nella realizzazione di interventi finalizzati a favorire l’autonomia personale e l’autosufficienza (es.somministrazione pasti).

Nell’ambito di dette funzioni, le mansioni prevalentemente svolte sono le seguenti:

- Accoglienza degli alunni all’arrivo a scuola e accompagnamento nelle relative classi;
- Accompagnamento degli alunni all’uscita dell’edificio scolastico e consegna alle figure di riferimento (genitori, accompagnatori e/o altri soggetti autorizzati dalla famiglia)
- Pulizia e riordino materiale e sussidi didattici;
- Igiene della persona e vestizione;
- Assunzione dei pasti;

inoltre, seguendo le indicazioni dello specialista di riferimento dell’alunno:

- Corretta deambulazione;
- Movimento degli arti invalidi;
- Uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- Uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare, camminare.

Il servizio prevede il **COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO**. Tale funzione è assegnata a persona in possesso di Laurea in Psicologia od equipollente, con esperienza attestata nei servizi rivolti all’Handicap, formativi rispetto all’età evolutiva, e coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e/o dinamiche di gruppo.

Funzioni proprie del coordinatore

Il coordinatore supporta la Direzione Didattica nelle azioni di raccordo con gli operatori dei servizi e del territorio e la Scuola Primaria Speciale, collaborando con il settore competente dell'Amministrazione comunale.

Il coordinatore della Scuola Primaria Speciale, per i compiti assegnati, è collegato funzionalmente alla Direzione Didattica attenendosi a proposte e delibere degli organismi scolastici e al Servizio Minori del Comune di Seregno per verifiche periodiche. Avrà competenze di coordinamento dell'equipe delle insegnanti relativamente a:

a) Organizzazione del servizio:

- Spazi: (articolazione e strutturazione degli ambienti, in funzione del progetto pedagogico e dei bisogni degli allievi);
- Attività: (in relazione ai progetti e ai piani di lavoro del gruppo-classe);
- Materiali: (scelte di attrezzature e materiali lucidi e didattici);
- Personale: (analisi dei tempi, orari, suddivisione dei compiti);
- Formazione dei gruppi-classe: (gruppi omogenei o eterogenei per età o per disabilità);

b) Progetto educativo:

- individuazione e programmazione degli obiettivi generali e specifici, operando un intervento di sintesi delle indicazioni provenienti dalle équipe specialistiche al fine di garantire un intervento il più possibile personalizzato;
- verifica dei programmi attuati e degli obiettivi generali ed individuali raggiunti, anche ai fini di eventuali dimissioni e successivi inserimenti in altri servizi presenti sul territorio (es. CSE, CDD, casa famiglia, comunità alloggio);

Compito del coordinatore è anche quello di porsi come referente per le famiglie relativamente al progetto educativo al fine della continuità educativa tra ambiente familiare ed ambiente scolastico.

Il coordinatore si propone come referente della Scuola Primaria Speciale per gli specialisti e Operatori Sociali che abbiano in carico i singoli casi.

Il coordinatore mantiene i rapporti con il territorio, promuovendo e sostituendo la collaborazione con le altre istituzioni che si occupano dell'età evolutiva e della disabilità (Scuola, CDD, ASL, Azienda Ospedaliera, U.O.N.P.I.A, Associazioni e Volontariato ecc..)